

CAPO PRIMO
Disposizioni Generali

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione e Natura</p> <p>1. L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p> <p>2. L'Istituto ha sede legale in Roma e svolge la sua attività a norma di legge e del presente Statuto. L'attività di natura pubblica è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione, natura e soggetti assicurati</p> <p>1. L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p> <p>2. L'Istituto, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, attua le forme di previdenza e assistenza a favore degli iscritti nell'Albo dei giornalisti e nel Registro dei praticanti tenuti dall'Ordine dei giornalisti, nonché dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.</p> <p>3. L'Istituto ha sede legale in Roma e svolge la sua attività a norma di legge e del presente Statuto. L'attività di natura pubblica è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Soggetti assicurati</p> <p>1. L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti nell'Albo dei giornalisti e nel Registro dei praticanti tenuti dall'Ordine dei giornalisti, nonché dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.</p>	<p style="text-align: center;">(Assorbito nell'art. 1)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Prestazioni</p> <p>1. L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti; b) trattamento economico in caso di tubercolosi; c) trattamento in caso di disoccupazione; d) assegni per il nucleo familiare; e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge; f) trattamento in caso di infortunio. <p>2. L'Istituto, inoltre, per i soggetti di cui al comma 1 può provvedere alle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pensioni e assegni a carattere sociale; b) ricovero in case di riposo e assistenza degli anziani e degli invalidi attraverso strutture gestite direttamente o convenzionate; c) prestiti, sussidi, contributi per cure termali ed integrazioni delle prestazioni obbligatorie; 	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Prestazioni</p> <p>1. L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nell'apposito Elenco di categoria e nei confronti dei praticanti iscritti nell'apposito registro, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattamenti pensionistici di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti; b) indennità di maternità/paternità; c) indennità per congedo parentale, per malattia, per degenza ospedaliera; d) in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, il trattamento in caso di infortunio in ambito professionale e quello di disoccupazione; e) ogni altro trattamento previsto da regolamenti e da provvedimenti di legge nell'ambito dei compiti di

<p>d) borse di studio a figli e orfani di iscritti, anche per corsi di formazione giornalistica;</p> <p>e) interventi volti a favorire l'accesso alla casa di abitazione, ivi compresa la concessione di mutui ipotecari;</p> <p>f) forme ulteriori di previdenza e assistenza individuate in apposito regolamento e amministrate mediante autonoma gestione da istituire secondo le normative vigenti in materia.</p> <p>3. L'Istituto provvede, altresì, alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'indennità di maternità - nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dall'apposito regolamento - nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nell'apposito Elenco di categoria e nei confronti dei praticanti iscritti nell'apposito registro, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.</p> <p>4. Per la categoria professionale di cui al comma 3 è istituita presso l'Istituto una gestione previdenziale separata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103. La gestione previdenziale separata si avvarrà di sedi, personale e strutture dell'Istituto, con conseguente ripartizione dei costi.</p>	<p>previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti.</p>
<p>Articolo 4 Suddivisione del territorio nazionale ai fini istituzionali</p> <p>1. Ai fini istituzionali, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Piemonte 2 Valle d'Aosta 3 Lombardia 4 Veneto 5 Trentino Alto Adige 6 Friuli Venezia Giulia 7 Liguria 8 Emilia Romagna 9 Marche 10 Toscana 11 Umbria 12 Abruzzo 13 Lazio 14 Campania 15 Calabria 16 Puglia 17 Basilicata 18 Sicilia 19 Sardegna 20 Molise 	<p>Articolo 3 Suddivisione del territorio nazionale ai fini istituzionali</p> <p>1. Ai fini istituzionali, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piemonte 2) Valle d'Aosta 3) Lombardia 4) Veneto 5) Trentino Alto Adige 6) Friuli Venezia Giulia 7) Liguria 8) Emilia Romagna 9) Marche 10) Toscana 11) Umbria 12) Abruzzo 13) Lazio 14) Campania 15) Calabria 16) Puglia 17) Basilicata 18) Sicilia 19) Sardegna 20) Molise

<p>2. Per ciascuna circoscrizione il Consiglio di Amministrazione provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario.</p> <p>3. L'incarico di Fiduciario è conferito valutando prioritariamente la disponibilità dei consiglieri di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c). Se ciò non fosse possibile il Consiglio di amministrazione prenderà in considerazione eventuali consiglieri di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) appartenenti alla Circoscrizione. In caso negativo l'incarico è conferito tra gli iscritti nella Circoscrizione dopo aver consultato l'Associazione regionale di stampa competente.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Fiduciario - può nominare un vice-Fiduciario, il quale collabora con il Fiduciario nell'adempimento delle funzioni ad esso attribuite. Possono essere nominati due Vice Fiduciari in ciascuna delle Circoscrizioni della Lombardia e del Lazio. In relazione alla dislocazione territoriale degli iscritti nell'ambito di ciascuna Circoscrizione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fiduciario, può istituire sedi distaccate degli uffici di corrispondenza alle quali prepone un vice-Fiduciario.</p> <p>5. Il Fiduciario e i vice Fiduciari, in base alle direttive del Consiglio di amministrazione, curano i rapporti fra gli iscritti e l'Istituto e gli adempimenti relativi alle elezioni in sede locale del Consiglio generale e del Comitato amministratore. Ai fini del coordinamento degli uffici di corrispondenza con quelli della sede dell'Istituto, il Presidente di norma convoca trimestralmente la Conferenza dei Fiduciari.</p> <p>6. Il Fiduciario e il Vice Fiduciario permangono in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione.</p> <p>7. Il funzionamento degli uffici di corrispondenza è di norma assicurato mediante convenzioni stipulate dall'Istituto con le associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e con la stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana.</p> <p>8. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma precedente, l'Istituto potrà prevedere facilitazioni o contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede delle organizzazioni suddette.</p>	<p>2. Per ciascuna circoscrizione il Consiglio di Amministrazione provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, che avrà sede presso le associazioni regionali di stampa, e nominandone il fiduciario.</p> <p>3. L'incarico di Fiduciario è conferito valutando prioritariamente la disponibilità dei componenti del consiglio di indirizzo generale di cui all'art. 6, comma 1. Se ciò non fosse possibile, l'incarico è conferito valutando prima la disponibilità dei consiglieri di amministrazione e da ultimo quella degli iscritti nella Circoscrizione dopo aver consultato l'Associazione regionale di stampa competente.</p> <p>4. Il Fiduciario, in base alle direttive del Consiglio di amministrazione, cura i rapporti fra gli iscritti e l'Istituto e gli adempimenti relativi alle elezioni in sede locale dei Delegati di cui all'art. 6. Ai fini del coordinamento degli uffici di corrispondenza con quelli della sede dell'Istituto. Il Presidente, di norma, convoca trimestralmente la Conferenza dei Fiduciari.</p> <p>5. Il Fiduciario permane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di amministrazione e comunque fino alla nomina del nuovo fiduciario.</p> <p>6. Il funzionamento degli uffici di corrispondenza è assicurato mediante convenzioni stipulate dall'Istituto con le associazioni regionali di stampa federate nella F.N.S.I. e con la stessa Federazione Nazionale della Stampa Italiana.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO SECONDO Struttura Organizzativa</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Organi dell'Istituto</p> <p>1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente b) il Consiglio generale c) il Consiglio di amministrazione d) il Comitato amministratore della gestione separata e) il Collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO SECONDO Struttura Organizzativa</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Organi dell'Istituto</p> <p>1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente b) il Consiglio di Indirizzo Generale c) il Consiglio di Amministrazione d) il Collegio Sindacale.</p>
<p>Articolo 6 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera a), e rimane in carica quattro anni. Il Presidente ed il Vice presidente vicario non possono essere eletti nel rispettivo incarico per più di due mandati consecutivi. La norma trova applicazione anche al Presidente ed al Vice Presidente vicario, i quali alla data della sua entrata in vigore siano già in carica. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e rimane in carica quattro anni. Il Presidente ed il Vice presidente non possono essere eletti nel rispettivo incarico per più di due mandati consecutivi</p> <p>2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;</p>

<p>b) convoca e presiede il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministratore e ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il Consiglio generale, da almeno dieci consiglieri e, per il Consiglio di amministrazione ed il Comitato amministratore, da almeno tre membri;</p> <p>c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi di amministrazione;</p> <p>d) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Istituto;</p> <p>e) adotta nei casi di necessità o di urgenza le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del predetto Organo alla prima riunione utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione;</p> <p>f) in materia di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esercita ogni funzione che comporti un potere di spesa non superiore a euro 110.000 (centodiecimila) e in materia di appalti per acquisizione di beni e servizi un potere di spesa non superiore a euro 80.000 (ottantamila), importi suscettibili di rivalutazione annuale Istat, assumendo le relative deliberazioni, che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla lettera e).</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario.</p> <p>3. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al Vice Presidente vicario o all'altro Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare uno o più consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.</p>	<p>b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo Generale e il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il Consiglio di Indirizzo Generale, da almeno dieci componenti e, per il Consiglio di amministrazione, da almeno due componenti;</p> <p>c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi di amministrazione;</p> <p>d) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Istituto;</p> <p>e) adotta nei casi di necessità o di urgenza le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del predetto Organo alla prima riunione utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione;</p> <p>f) ferma restando la disciplina generale dettata in materia dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni) in tema di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esercita ogni funzione autorizzativa che comporti un potere di spesa non superiore a euro 110.000 (centodiecimila) e in materia di appalti per acquisizione di beni e servizi un potere di spesa non superiore a euro 80.000 (ottantamila), assumendo le relative deliberazioni, che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui alla lettera e). Gli importi di cui al periodo precedente sono rivalutati annualmente in base ai coefficienti Istat dell'andamento dei prezzi riferito all'indice FOI (famiglie, operai e impiegati).</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.</p> <p>4. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare la rappresentanza legale per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti al suo ufficio, al Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare uno o più consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.</p>
<p>Articolo 7 Il Consiglio generale: composizione e durata</p> <p>1. Il Consiglio Generale è composto da sessantadue membri elettivi e tre designati. I sessantadue membri elettivi sono così ripartiti:</p> <p>a) un rappresentante dei giornalisti non titolari di pensione diretta, eletto in ciascuna delle venti Circoscrizioni dagli iscritti di cui al secondo comma dell'art.8;</p> <p>b)ventuno rappresentanti dei giornalisti non titolari di pensione diretta, eletti in ciascuna Circoscrizione con più di 5.000 elettori dagli iscritti di cui al secondo comma dell'art. 8; i ventuno rappresentanti sono ripartiti fra le Circoscrizioni medesime in proporzione al numero degli elettori;</p> <p>c) nove rappresentanti dei giornalisti non titolari di pensione diretta che saranno ripartiti uno per ciascuna delle nove Circoscrizioni con il maggior numero di elettori appartenenti al gruppo con meno di 5.000 elettori e che saranno eletti dagli iscritti di cui al secondo comma dell'art. 8.</p> <p>d) dieci rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione diretta, eletti su base nazionale dagli iscritti di cui al terzo comma dell'art. 8;</p> <p>e) due rappresentanti dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione eletti dal Comitato amministratore di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 14, con voto deliberativo, salvo che per le competenze di cui</p>	<p>Articolo 6 Il Consiglio di Indirizzo Generale: composizione e durata</p> <p>1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è formato da un numero di consiglieri corrispondente al rapporto di un consigliere in ragione di ogni di 1.000 iscritti, fermi restando i limiti previsti dalle norme di legge.</p> <p>2. Il Consiglio di Indirizzo Generale dura in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 1 del Decreto legislativo 30.6.1994 n. 509.</p> <p>3. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica il Consiglio di Amministrazione fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo Generale. Le elezioni devono tenersi non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del quadriennio predetto e sono disciplinate da un apposito Regolamento Elettorale.</p> <p>4. Le elezioni si svolgono in due fasi:</p> <p>a) elezione, su base circoscrizionale, dei Delegati all'Assemblea;</p> <p>b) elezione, da parte dei Delegati all'Assemblea, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e contestuale definizione dei componenti del Consiglio</p>

<p><i>all'articolo 11, comma 3, lettera b, per cui, partecipano solo a titolo consultivo.</i></p> <p><i>2. I tre membri designati sono così ripartiti:</i> <i>f) un giornalista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;</i> <i>g) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria.</i> <i>Fanno, inoltre, parte del Consiglio Generale, a titolo consultivo:</i> <i>h) due rappresentanti designati uno dall'Ordine Nazionale dei giornalisti e uno dalla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani;</i> <i>i) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;</i> <i>l) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;</i> <i>I rappresentanti di cui alle precedenti lettere i) ed l) sono designati a ricoprire anche la carica di Consigliere di Amministrazione.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 1 del Decreto legislativo 30.6.1994 n. 509.</i></p> <p><i>4. Le elezioni si svolgono a norma del successivo art. 8 e seguenti; le designazioni di cui alle lettere f), g), h), i) ed l), del precedente comma 2, sono comunicate direttamente all'Istituto.</i></p>	<p>di Indirizzo Generale.</p> <p>5. Ai fini delle elezioni dei Delegati di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno diritto al voto gli iscritti i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino accreditati di almeno dodici contributi mensili; possono essere eletti alla carica di Delegato all'Assemblea gli iscritti per i quali, alla stessa data di cui al periodo precedente, risultino accreditati almeno 60 contributi mensili e, se titolari di pensione diretta, risultino accreditati, successivamente al pensionamento, almeno 6 contributi mensili nell'ultimo anno antecedente al predetto termine dei 150 giorni.</p>
<p align="center">Articolo 8 Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale, del Comitato amministratore e dei membri elettivi del Collegio Sindacale - Presentazione delle liste elettorali</p> <p><i>1. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il Consiglio di amministrazione fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale e dei membri elettivi del Collegio sindacale. Le elezioni devono tenersi non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del quadriennio predetto.</i></p> <p><i>2. Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del precedente art. 7, hanno diritto al voto gli iscritti i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione diretta e risultino accreditati di almeno dodici contributi mensili; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data non siano titolari di pensione diretta e risultino accreditati di almeno 60 contributi mensili.</i></p> <p><i>3. Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettera d), del precedente art. 7, hanno diritto di voto e possono essere eletti gli iscritti i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta.</i></p> <p><i>4. Ai fini delle elezioni dei membri del Comitato amministratore di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale.</i></p> <p><i>5. Ai fini delle elezioni dei sindaci, di cui al comma 1, lettera d), del successivo art. 18, hanno diritto al voto e</i></p>	<p align="center">N.B.</p> <p>La materia è disciplinata in un apposito Regolamento elettorale al quale si rinvia integralmente</p>

<p>possono essere eletti gli iscritti di cui ai precedenti secondo e terzo comma.</p> <p>6. Ai fini dell'elezione del sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo art. 18, hanno diritto al voto e possono essere eletti gli iscritti di cui al precedente quarto comma.</p> <p>7. In occasione delle votazioni per il rinnovo degli Organi rappresentativi e di controllo l'Istituto provvede alla formazione di una lista elettorale unica per ogni Circoscrizione composta dagli iscritti appartenenti alla Circoscrizione stessa, che facciano pervenire all'Inpgi la loro candidatura. Per le elezioni su elenco unico nazionale l'Istituto provvede alla formazione di liste elettorali uniche, distinte per i pensionati, i sindaci e i componenti elettivi del Comitato della Gestione Separata, composte dagli iscritti che facciano pervenire all'Inpgi la loro candidatura. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura, a pena di nullità della stessa e farla pervenire all'Istituto – mediante raccomandata A/R o consegna a mano presso la sede legale dell'Ente – entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la data fissata per le elezioni.</p> <p>8. Il Presidente dell'Inpgi, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, procede alla convalida delle candidature e alla formazione delle liste. Successivamente l'Istituto provvede a stamparle distinte per Circoscrizione o elenco unico nazionale, e a spedirle agli elettori assieme al certificato elettorale.</p> <p>9. Sono nulli i voti attribuiti a iscritti non compresi nelle liste elettorali.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Adempimenti preelettorali e modalità di svolgimento delle elezioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione provvede a determinare il numero dei componenti del Consiglio generale da eleggere in ciascuna Circoscrizione con riferimento alla consistenza numerica degli elettori al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.</p> <p>2. L'Istituto provvede, quindi, a compilare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 7, e nazionali per i consiglieri di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo 7, per i membri del Comitato amministratore di cui al comma 4 dell'art. 8, e per i sindaci di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'articolo 18, devono essere affissi, a cura dei Fiduciari, almeno centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni e per la durata di quindici giorni, presso gli Uffici di corrispondenza dell'istituto, presso le sedi provinciali e regionali delle Associazioni di Stampa e degli Ordini regionali dei giornalisti.</p> <p>3. La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle singole Circoscrizioni elettorali, è desunta dall'iscrizione nell'Albo e nel Registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.</p> <p>4. Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.</p> <p>5. L'Istituto provvede, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale e le liste elettorali di cui al comma 8 dell'art. 8.</p> <p>6. In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della Circoscrizione di appartenenza,</p>	<p style="text-align: center;">N.B. La materia è disciplinata in un apposito Regolamento elettorale al quale si rinvia integralmente</p>

<p>ovvero direttamente all'Istituto.</p> <p>7. Le elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del precedente articolo 7 avvengono per votazione su lista elettorale circoscrizionale.</p> <p>8. Le elezioni dei consiglieri di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 7 avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale. Risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi dieci candidati della graduatoria elettorale, ma non più di tre e non più di due, rispettivamente, per le due Circoscrizioni con il maggior numero di elettori pensionati e non più di uno per le altre Circoscrizioni.</p> <p>9. Le elezioni dei membri del Comitato amministratore avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale. Risultano eletti nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi cinque candidati della graduatoria elettorale appartenenti alla categoria dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti, ma non più di uno per Circoscrizione.</p> <p>10. Le elezioni dei sindaci di cui al comma 1, lettera d), del successivo art. 18 avvengono con votazione su lista elettorale unica nazionale comprendente gli iscritti di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 8. Risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi sei candidati della graduatoria elettorale appartenenti a Circoscrizioni diverse.</p> <p>11. L'elezione del sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo articolo 18, avviene con votazione su lista elettorale unica nazionale comprendente gli iscritti di cui al comma 4 del precedente articolo 8. Risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente, i primi due candidati della graduatoria elettorale appartenenti a Circoscrizioni diverse.</p> <p>12. Sia per quanto concerne i sindaci di cui al comma 1, lettera d), che il sindaco di cui al comma 1, lettera e), del successivo articolo 18, in caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.</p> <p>13. Lo stesso criterio di cui al comma precedente vale anche per i membri del Consiglio Generale e del Comitato amministratore.</p> <p>14. Ai fini delle elezioni di cui al presente articolo, se i candidati da eleggere sono più di due, gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei posti da coprire.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Seggi elettorali e proclamazione degli eletti</p> <p>1. Le elezioni dei membri del Consiglio Generale, del Comitato amministratore e dei sindaci hanno luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione, tramite il Fiduciario, cura l'istituzione di seggi elettorali distaccati.</p> <p>2. Per ciascun seggio il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di un Presidente e di non più di quattro scrutatori per le Circoscrizioni con meno di 5.000 elettori e non più di dieci scrutatori per le Circoscrizioni con più di 5.000 elettori, nonché di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E' incompatibile con la funzione di Presidente o di scrutatore l'incarico di Fiduciario o vice Fiduciario dell'Ufficio di corrispondenza e la qualità di candidato alle elezioni per gli organi statuari dell'Istituto.</p>	<p style="text-align: center;">N.B.</p> <p style="text-align: center;">La materia è disciplinata in un apposito Regolamento elettorale al quale si rinvia integralmente</p>

<p>3. L'elettore può esprimere il voto presso il seggio elettorale o in via telematica. La disciplina del voto telematico è demandata ad apposito Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.</p> <p>4. Il giorno fissato per le elezioni, gli aventi diritto al voto che si presentano al seggio devono essere muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto, e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale è acquisito agli atti relativi alle elezioni.</p> <p>5. Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenente i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. I verbali vengono trasmessi all'Istituto a cura del Presidente del seggio, unitamente alla relativa documentazione, appena ultimate le operazioni elettorali.</p> <p>6. La sommatoria dei voti espressi presso i seggi circoscrizionali e per via telematica viene eseguita nel seggio elettorale centrale istituito presso la sede legale dell'Istituto, di cui fanno parte un presidente e quattro scrutatori. Il notaio che assiste il presidente procede, al termine delle operazioni, alla compilazione di apposito verbale.</p> <p>7. I componenti dei seggi elettorali non sono eleggibili alla carica di membri del Consiglio Generale, del Comitato amministratore e di sindaci dell'Istituto.</p> <p>8. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell'Istituto non oltre 10 giorni dalla data delle elezioni. Tutti i processi verbali elettorali vengono custoditi presso l'Istituto, riservandone l'accesso alle competenti Autorità ministeriali di vigilanza.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Adunanze del Consiglio generale e funzioni</p> <p>1. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quarto dei componenti.</p> <p>2. La prima seduta è convocata, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente uscente ed è presieduta dallo stesso, se confermato nella carica di consigliere, ovvero dal consigliere che abbia la maggiore anzianità contributiva.</p> <p>3. Il Consiglio generale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a) stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Istituto per il conseguimento degli scopi statutari;</p> <p>b) elegge a scrutinio segreto i dieci componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. a);</p> <p>c) valuta le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo il proprio motivato parere sulla gestione;</p> <p>d) ratifica entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo e entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché le eventuali variazioni di bilancio;</p> <p>e) delibera le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) determina i compensi spettanti al Presidente, ai vice presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato amministratore e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Adunanze del Consiglio di Indirizzo Generale e funzioni</p> <p>1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno e in sessione straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quarto dei componenti.</p> <p>2. La prima seduta, alla quale partecipano tutti i delegati eletti ai sensi del Regolamento Elettorale, è convocata dal Presidente uscente, entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di eleggere a scrutinio segreto i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Elettorale; la seduta è presieduta dallo stesso Presidente uscente, se confermato nella carica di delegato, ovvero dal delegato che abbia la maggiore anzianità contributiva in relazione all'attività giornalistica svolta in forma autonoma. Qualora due o più delegati abbiano la medesima anzianità contributiva, presiede il più anziano di età. Terminate le operazioni di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i Delegati non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione acquisiscono in via definitiva la qualifica di componenti del Consiglio di Indirizzo Generale.</p> <p>3. Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a) stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Istituto per il conseguimento degli scopi statutari;</p> <p>b) approva il bilancio preventivo e i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella</p>

<p>Collegiali.</p> <p>4. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera e) sono trasmessi per la relativa approvazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed a quello dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>5. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera a) e gli elaborati contabili di cui al comma 3, lettera d), sono trasmessi ai Ministeri vigilanti per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.</p>	<p>determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e il bilancio consuntivo entro i termini di cui all'art. 17, comma 3;</p> <p>c) approva il bilancio tecnico attuariale con cadenza almeno triennale e ne verifica la sostenibilità della gestione previdenziale nel lungo periodo;</p> <p>d) approva il documento sulla politica di investimento, così come da Regolamento degli Investimenti cui si rimanda;</p> <p>e) delibera le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) determina i compensi spettanti al Presidente, al vice presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali;</p> <p>g) nomina i componenti del Collegio Sindacale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c).</p> <p>4. Per le decisioni di cui al comma 3, lettera e), è necessaria la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.</p> <p>5. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera d) sono trasmessi per la relativa approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>6. I provvedimenti di cui al comma 3, lettera a) e gli elaborati contabili di cui al comma 3, lettere b) e c), sono trasmessi ai Ministeri vigilanti per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione e durata.</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 membri:</p> <p>a) dieci eletti dal Consiglio Generale fra i propri componenti elettivi, di cui almeno uno scelto fra quelli di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 7;</p> <p>b) i due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;</p> <p>c) un giornalista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;</p> <p>d) un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;</p> <p>e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>f) un rappresentante dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti di cui all'art. 3, comma 3 eletto dal Comitato amministratore di cui all'art. 14, con voto deliberativo, salvo che in materia di contributi e prestazioni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i regolamenti e il bilancio tecnico di cui rispettivamente, alle lettere c) ed e) del comma 3 dell'articolo 13;</p> <p>2. Alla prima riunione del Consiglio generale, convocata per procedere all'elezione del Consiglio di amministrazione, devono essere presentate una o più liste con non più di dieci candidati sottoscritte ciascuna da almeno 7 consiglieri con diritto di voto. I sottoscrittori non possono essere candidati in nessuna lista. Nessuno dei candidati per l'elezione nel Consiglio di amministrazione può essere presentato in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. L'elezione è nulla,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione e durata</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti con le modalità stabilite in materia dal Regolamento Elettorale.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni dalla data della elezione e comunque fino alla elezione del nuovo Consiglio per la sola ordinaria amministrazione.</p>

<p><i>qualora tra i componenti eletti del Consiglio di Amministrazione non figurino almeno un Consigliere Generale titolare di pensione diretta.</i></p> <p><i>3. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale. I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero dei voti validi per quello dei seggi cui provvedere. I seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.</i></p> <p><i>4. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. Nel caso di quozienti pieni e di voti pari è applicato il criterio di cui al comma 12 dell'art. 9. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applica il criterio di cui al comma 12 dell'art. 9.</i></p> <p><i>5. All'interno di ogni lista è possibile esprimere un massimo di sette preferenze.</i></p> <p><i>6. Nel caso in cui uno dei consiglieri cessasse dalla funzione per dimissioni o altro motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista.</i></p> <p><i>7. Il Presidente e il Vice Presidente vicario sono eletti dal Consiglio di amministrazione fra i dieci membri di cui alla precedente lettera a).</i></p> <p><i>8. Qualora il Presidente sia un iscritto non titolare di pensione diretta il Vice Presidente vicario deve essere scelto tra i titolari di pensione diretta e viceversa.</i></p> <p><i>9. Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre un secondo vice presidente scegliendolo fra i due rappresentanti degli editori di giornali.</i></p> <p><i>10. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla data della elezione e comunque fino alla elezione del nuovo Consiglio per la sola ordinaria amministrazione.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Adunanze del Consiglio di Amministrazione e funzioni</p> <p><i>1. Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno quattro Consiglieri.</i></p> <p><i>2. Nella prima seduta elegge il Presidente e i due Vice Presidenti secondo le modalità previste dall'art. 12.</i></p> <p><i>3. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto che non siano espressamente riservati al Consiglio generale. In particolare ha le seguenti funzioni:</i></p> <p><i>a) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;</i></p> <p><i>b) cura l'attuazione delle direttive del Consiglio generale per il conseguimento degli scopi statutari e propone al Consiglio le modifiche statutarie;</i></p> <p><i>c) approva i regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto in favore dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, informandone il Consiglio generale;</i></p> <p><i>d) approva l'organigramma del personale e l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;</i></p> <p><i>e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio tecnico della</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Adunanze del Consiglio di Amministrazione e funzioni</p> <p><i>1. Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno due Consiglieri.</i></p> <p><i>2. Nella prima seduta elegge il Presidente e il Vice Presidente.</i></p> <p><i>3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il membro più anziano di età.</i></p> <p><i>4. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 10, comma 5.</i></p> <p><i>5. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive o a cinque</i></p>

<p>gestione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria riguardante i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato; approva altresì il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo della gestione previdenziale separata riguardante i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica; i bilanci della Gestione Previdenziale Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria sono corredati dalle relazioni del Presidente e del Direttore Generale, mentre quelli della Gestione Previdenziale Separata sono corredati dalla relazione del Comitato amministratore. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di entrambe le gestioni devono essere approvati rispettivamente entro il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno e ratificati dal Consiglio generale entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno;</p> <p>f) provvede alla destinazione delle disponibilità e all'approvazione del piano di impiego dei fondi nonché alla contestuale approvazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; la delibera del Consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio generale;</p> <p>g) delibera sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili nonché sull'eventuale trasformazione dei beni stessi;</p> <p>h) nomina il Direttore generale dell'Istituto e, ove necessario, il Vice Direttore generale;</p> <p>i) ratifica le delibere adottate dal Presidente dell'Istituto ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera e);</p> <p>J) delibera su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti, regolamenti e dal presente Statuto.</p> <p>4. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera c), relativi a contributi e prestazioni di natura obbligatoria, sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni, costituite da propri componenti, da componenti il Consiglio generale e da esperti, con funzioni consultive e di studio; il numero dei componenti di ogni commissione non può superare le sei unità. Le Commissioni Contributi e Vigilanza e Previdenza, sono composte secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre giornalisti, tra i quali viene scelto il Presidente; • un rappresentante della Pubblica Amministrazione; • due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria. 	<p>complessivamente in un anno, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.</p> <p>6. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto che non siano espressamente riservati al Consiglio di indirizzo generale. In particolare ha le seguenti funzioni:</p> <p>a) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;</p> <p>b) cura l'attuazione delle direttive del Consiglio di indirizzo generale per il conseguimento degli scopi statutari e propone al Consiglio le modifiche statutarie;</p> <p>c) approva i regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto informandone il Consiglio di Indirizzo Generale;</p> <p>d) approva l'organigramma del personale e l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;</p> <p>e) redige lo schema di bilancio preventivo, i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e il bilancio consuntivo entro i termini di cui all'art. 17, comma 3;</p> <p>f) delibera in merito alla definizione e all'attuazione della politica di investimento del patrimonio, così come disciplinato dal Regolamento degli investimenti;</p> <p>g) delibera sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili nonché sull'eventuale trasformazione dei beni stessi;</p> <p>h) nomina il Direttore generale dell'Istituto e, ove necessario, il Vice Direttore generale;</p> <p>l) ratifica le delibere adottate dal Presidente dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e);</p> <p>l) delibera su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti, regolamenti e dal presente Statuto.</p> <p>7. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera c), relativi a contributi e prestazioni di natura obbligatoria, sono approvati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Il Comitato amministratore - Composizione e durata</p> <p>1. Il Comitato amministratore della gestione previdenziale separata riguardante i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti di cui all'articolo 3, comma 3, è composto da nove membri:</p> <p>a) il Presidente dell'Istituto, che lo presiede;</p> <p>b) il Vice Presidente Vicario dell'Istituto;</p> <p>c) cinque rappresentanti elettivi dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione;</p>	

<p>d) i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.</p> <p>2. Il Comitato amministratore dura in carica quattro anni dalla data della composizione e comunque, per la sola ordinaria amministrazione, fino alla ricostituzione del nuovo Comitato amministratore.</p>	
<p>Articolo 15 Adunanze del Comitato Amministratore e funzioni</p> <p>1. Il Comitato amministratore è presieduto dal Presidente dell'Istituto ovvero in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente Vicario.</p> <p>2. Il Comitato amministratore è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno tre membri.</p> <p>3. Il Comitato amministratore ha le seguenti funzioni:</p> <p>a) predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione separata, corredati da una propria relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;</p> <p>b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 3, comma 4;</p> <p>c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;</p> <p>d) vigila sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;</p> <p>e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;</p> <p>f) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio generale o dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto;</p> <p>g) elegge con il solo voto dei componenti elettivi, tra i cinque membri elettivi i due rappresentanti nel Consiglio generale e, tra questi ultimi, il rappresentante nel Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti all'approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Convocazione degli Organi di Amministrazione</p> <p>1. Gli organi di amministrazione sono convocati dal Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, per via telegrafica almeno tre giorni prima.</p> <p>2. In prima convocazione il Consiglio Generale delibera validamente con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la metà più uno dei componenti. Fra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere non meno di 24 ore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato amministratore deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Disciplina comune per la convocazione degli Organi di amministrazione e indirizzo</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo Generale sono convocati dal Presidente.</p> <p>2. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei destinatari con mail pec almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in essa dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.</p>

<p>4. Le riunioni, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, sono presiedute dal Presidente dell'Istituto.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministratore, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede la riunione.</p> <p>6. Le modifiche allo Statuto richiedono la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio generale e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.</p> <p>7. Le elezioni di tutte le cariche e le dichiarazioni di decadenza di cui al successivo art. 17, avvengono a scrutinio segreto con la presenza nelle prime due votazioni dei due terzi dei componenti dell'Organo deliberante. Successivamente è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. A parità di voti è preferito il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>8. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio generale non si tiene conto dei consiglieri che intervengono a titolo consultivo. Non si tiene, altresì, conto dei consiglieri di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 7 nei casi in cui il Consiglio generale si riunisce per eleggere a scrutinio segreto i dieci componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 12, comma 1, lett.a).</p> <p>9. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione non si tiene conto del consigliere di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 12 nei casi in cui il Consiglio di amministrazione si riunisce per deliberare in materia di contributi e prestazioni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i regolamenti e il bilancio tecnico di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del comma 3 dell'articolo 13.</p> <p>10. Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì, essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'ufficio, colui che abbia riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione.</p> <p>11. I verbali delle riunioni degli Organi di amministrazione sono trascritti in apposito libro e firmati da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante designato dal Presidente.</p>	<p>3. Le riunioni si svolgono in presenza presso la sede dell'Istituto ovvero presso altro luogo appositamente individuato all'atto della convocazione. Le riunioni possono altresì svolgersi integralmente o in parte in videoconferenza.</p> <p>4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Istituto ovvero, in caso di impedimento:</p> <p>a) le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Vice Presidente ovvero, in caso di ulteriore assenza, dal componente con la maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>b) le riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale sono presiedute dal componente con la maggiore anzianità contributiva per l'attività di lavoro autonomo presso l'Istituto e, in caso di pari requisiti, da quello con la maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è determinante il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>6. Le elezioni di tutte le cariche e le dichiarazioni di decadenza di cui al successivo art. 11, avvengono a scrutinio segreto con la presenza della metà più uno dei componenti. A parità di voti è preferito il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva per l'attività di lavoro autonomo presso l'Istituto e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>7. I verbali delle riunioni degli Organi di amministrazione e indirizzo sono trascritti in apposito libro e firmati da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Cause di decadenza e di incompatibilità</p> <p>1. Costituiscono causa di decadenza dalle cariche dell'Istituto:</p> <p>a) la cancellazione dall'Ordine dei giornalisti;</p> <p>b) l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Consiglio generale o a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministratore, del Collegio sindacale;</p> <p>2. La dichiarazione di decadenza è effettuata dall'Organo di appartenenza.</p> <p>3. I membri del Consiglio Generale e del Comitato</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità</p> <p>1.I componenti elettivi degli Organi dell'Ente debbono essere di provata onorabilità ed in possesso del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito si intende soddisfatto – in aggiunta alla regolare iscrizione all'ordine professionale dei giornalisti - per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più</p>

Amministratore che cessano comunque dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti nei modi previsti per la nomina. I sostituti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza dell'organo in cui entrano a far parte. I membri elettivi che cambiano status, passando dalla condizione di non titolari di pensione diretta a quella di titolari di pensione diretta continuano ad esercitare il mandato sino alla naturale scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di un sindaco, assume la sua funzione il sindaco supplente con eguale provenienza.

4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Comitato amministratore della Gestione separata, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente sono incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei conti della Fnsi, salvo il caso del componente designato di cui all'art. 12, comma 1, lettera c);

b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci della Casagit;

c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani;

d) Presidente di Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, Presidente o legale rappresentante di Associazione regionale di stampa e Fiduciario Casagit.

5. La carica di Presidente e Vice Presidente Vicario dell'Inpgi deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario dell'Inpgi medesimo.

6. Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine decadrà dalla carica di membro degli Organi statutari dell'Inpgi.

periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso Associazioni di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o presso altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.

2. Sono considerate cause di esclusione del requisito della professionalità, nonché cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle stesse:

a) l'assenza dei requisiti di cui al precedente comma 1;

b) la cancellazione dall'Ordine dei giornalisti;

c) l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Consiglio di indirizzo generale o a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale;

d) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12, comma 4.

3. La dichiarazione di decadenza è effettuata dall'Organo di appartenenza.

4. I membri del Consiglio di Indirizzo Generale che cessano comunque dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti nei modi previsti dal Regolamento Elettorale. I sostituti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza dell'organo in cui entrano a far parte. Nel caso di cessazione dalla carica di un sindaco, l'organismo designante provvederà a nominare un sostituto.

5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, componente della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei conti della Fnsi;

b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci della Casagit;

c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani;

d) Presidente di Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, Presidente o legale rappresentante di Associazione regionale di stampa e Fiduciario Casagit;

e) Iscritto ad altro Ordine o Cassa di previdenza privatizzata di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96.

6. La carica di componente nominato del Collegio sindacale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) è incompatibile con quelle di cui al precedente comma 5, lettere da a) a d).

7. La carica di Presidente e Vice Presidente dell'Inpgi deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario dell'Inpgi medesimo.

8. Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine decadrà dalla carica di membro degli Organi statutari dell'Inpgi.

	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Conflitto di interessi – obbligo di astensione – doveri di riservatezza - incompatibilità</p> <p>1. Chiunque rivesta una carica negli organi di amministrazione o di controllo dell'Ente è tenuto ad astenersi dal partecipare al voto su questioni in relazione alle quali sussista un personale conflitto di interessi, attuale o potenziale, dandone esplicita dichiarazione all'organo di cui è parte.</p> <p>2. Per conflitto d'interessi attuale si intende il conflitto tra il dovere dell'amministratore di assolvere al proprio incarico per il perseguimento dell'interesse dell'ente ed i propri interessi personali.</p> <p>3. Il conflitto di interessi potenziale si configura laddove l'interesse personale, estraneo alla finalità dei doveri di amministrazione, potrebbe potenzialmente evolversi e tendere ad interferire con l'interesse generale dell'ente, nei cui riguardi l'amministratore ha precisi doveri e responsabilità.</p> <p>4. I componenti degli organi collegiali dell'ente sono tenuti al rispetto delle disposizioni di fedeltà e riservatezza di cui all'art. 2391, ultimo comma, del Codice Civile, che impongono il divieto di diffusione e divulgazione di atti, informazioni e notizie riservate di cui il consigliere sia venuto a conoscenza in ragione del proprio incarico; per riservati si intendono i dati e le informazioni riferiti a persone fisiche o giuridiche nonché tutti gli elementi non formalmente riportati all'interno degli atti deliberativi adottati dall'organo.</p> <p>5. In attuazione dei principi di cui al presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, non possono rivestire anche la carica di componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e viceversa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale - Composizione e durata</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da sette membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un sindaco designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in funzione di Presidente; b) un sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un sindaco designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; d) tre iscritti eletti secondo le norme di cui ai precedenti articoli 8 e seguenti; e) un iscritto eletto tra i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti di cui all'art. 3, comma 3, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera d). <p>2. Analogamente vengono designati ed eletti sette sindaci supplenti i quali, così come gli effettivi, devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità di cui al comma 3 dell'art. 7.</p> <p>3. Il Presidente dell'Istituto provvede alla proclamazione dei sindaci eletti ed alla presa d'atto dei sindaci designati dai ministeri vigilanti.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale dura in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio Generale</p> <p>5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministratore ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale - Composizione e durata</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da 5 membri, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un sindaco designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione di Presidente; b) un sindaco designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) tre sindaci nominati tra professionisti iscritti al Registro dei revisori contabili; <p>2. Le modalità di nomina dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c) sono disciplinate nel Regolamento elettorale.</p> <p>3. Analogamente vengono designati e nominati cinque sindaci supplenti.</p> <p>4. Il Presidente dell'Istituto provvede alla presa d'atto delle designazioni effettuate dai Ministeri vigilanti.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale dura in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio sindacale.</p> <p>6. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute</p>

<p><i>negli articoli 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.</i></p> <p>6. <i>Ai componenti del Collegio Sindacale di cui al comma 1, lett. d) ed e), ai fini delle verifiche delle condizioni di eleggibilità e di permanenza in carica, si applicano le disposizioni contenute nel comma 10 dell'art.16.</i></p>	<p><i>negli articoli 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Direttore Generale e Vice Direttore Generale - Nomina e compiti</p> <p>1. <i>Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i funzionari dell'Istituto di grado più elevato, dotati di elevata professionalità in campo amministrativo e gestionale.</i></p> <p>2. <i>Può essere anche assunto tra persone estranee all'Istituto, dotate di adeguata, specifica professionalità.</i></p> <p>3. <i>Il Direttore generale sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Istituto; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio generale e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministratore; interviene a tutte le riunioni degli organi di amministrazione e fa parte delle commissioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 13.</i></p> <p>4. <i>Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina o all'assunzione di un Vice Direttore generale con funzioni vicarie.</i></p> <p>5. <i>Il Consiglio di amministrazione stabilisce il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e del Vice Direttore generale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Direttore Generale e Vice Direttore Generale - Nomina e compiti</p> <p>1. <i>Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i funzionari dell'Istituto di grado più elevato, dotati di elevata professionalità in campo amministrativo e gestionale.</i></p> <p>2. <i>Può essere anche assunto tra persone estranee all'Istituto, dotate di adeguata, specifica professionalità.</i></p> <p>3. <i>Il Direttore generale sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Istituto; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di indirizzo generale e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione; interviene a tutte le riunioni degli organi di amministrazione.</i></p> <p>4. <i>Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina o all'assunzione di un Vice Direttore generale con funzioni vicarie.</i></p> <p>5. <i>Il Consiglio di amministrazione stabilisce il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e del Vice Direttore generale.</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO TERZO Patrimonio e Bilancio</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Patrimonio ed entrate</p> <p>1. <i>L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:</i></p> <p>a) <i>i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;</i></p> <p>b) <i>i redditi derivanti dalle attività patrimoniali;</i></p> <p>c) <i>le altre somme pervenute a giusto titolo.</i></p> <p>d) <i>le donazioni, lasciti ed eventuali altri atti di liberalità.</i></p>	<p style="text-align: center;">CAPO TERZO Patrimonio e Bilancio</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Patrimonio ed entrate</p> <p>1. <i>L'Istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:</i></p> <p>a) <i>i contributi versati dagli iscritti e dai committenti nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;</i></p> <p>b) <i>i redditi derivanti dalle attività patrimoniali;</i></p> <p>c) <i>le altre somme pervenute a giusto titolo.</i></p> <p>d) <i>le donazioni, lasciti ed eventuali altri atti di liberalità.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Impiego dei fondi disponibili</p> <p>1. <i>I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:</i></p> <p>a) <i>in beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi o quote di fondi immobiliari;</i></p> <p>b) <i>in depositi e certificati fruttiferi presso primari istituti di credito e presso l'Ente poste;</i></p> <p>c) <i>in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e assimilati, in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti, in titoli obbligazionari emessi da primarie società o istituti;</i></p> <p>d) <i>in quote di fondi comuni di investimento e sicav di diritto italiano ed estero gestiti da primari enti ed istituti;</i></p> <p>e) <i>in mutui fruttiferi ipotecari e in prestiti fruttiferi;</i></p> <p>f) <i>in azioni di società quotate presso la Borsa italiana o presso le maggiori Borse internazionali attraverso il ricorso a primari gestori professionali;</i></p> <p>g) <i>in polizze assicurative, anche indicizzate o rivalutabili emesse da primarie compagnie</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Politica di Investimento</p> <p><i>La Politica di investimento viene disciplinata dal Regolamento degli investimenti cui si rimanda.</i></p>

<p>di assicurazione; h) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dal Consiglio generale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Esercizio Finanziario e Bilanci</p> <p>1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo e un conto consuntivo per la gestione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e per la gestione previdenziale separata, unitari per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali, che sono approvati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dal Consiglio generale, sentito il Collegio sindacale, rispettivamente entro il mese di novembre precedente ed il mese di maggio successivo all'esercizio cui si riferiscono. 3. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico delle gestioni invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre gestioni obbligatorie in essere presso l'Istituto da redigersi con periodicità almeno triennale. 4. La valutazione dell'andamento economico dell'Ente deve essere effettuata distintamente per le diverse gestioni qualora in una gestione si dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i provvedimenti necessari al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto esclusivamente della situazione della gestione interessata, senza pertanto considerare le eventuali possibilità di copertura offerte dalla situazione economica dell'Inpgi nel suo complesso. 5. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro di cui all'art. 1 del D.Legislativo 27.1.1992, n. 88. 6. I bilanci, corredati dei relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la esecutività.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Esercizio Finanziario e Bilanci</p> <p>1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo, che deve contenere i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e un bilancio consuntivo. 3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. 4. Il Consiglio di amministrazione redige e trasmette al Collegio Sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio di indirizzo generale, convocata per l'approvazione del bilancio. 5. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi o da altro analogo Organo di Vigilanza di altro Paese Europeo. 6. I bilanci, corredati dei relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la esecutività.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Bilancio consuntivo</p> <p>1) Il bilancio dell'Istituto, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e del risultato economico dell'esercizio deve essere redatto applicando, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Istituto, le norme di cui al titolo V del codice civile in materia di redazione di bilancio delle società e i principi contabili nazionali ed internazionali comunemente accettati. 2) Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è depositata presso la sede dell'Istituto almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di indirizzo generale, convocata per l'approvazione del bilancio.</p>

	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Bilancio preventivo e variazioni</p> <p>1) Il bilancio preventivo è composto da relazioni ed allegati e deve contenere la previsione degli stanziamenti relativi a tutte le voci economiche con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché deve prevedere i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi.</p> <p>2) Le variazioni economiche al bilancio di previsione, deliberate nei modi e con le procedure previsti per il bilancio preventivo, consentono, nel corso dell'esercizio, di apportare modifiche in assestamento al bilancio stesso.</p> <p>3) Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell'esercizio e sugli stanziamenti effettuati e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è depositata presso la sede dell'Istituto almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di indirizzo generale, convocata per l'approvazione del bilancio</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Bilancio Tecnico</p> <p>1. Con periodicità almeno triennale il Consiglio di amministrazione attribuisce l'incarico di redigere un bilancio tecnico attuariale.</p> <p>2. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Norme applicabili</p> <p>1. Per la redazione del bilancio d'esercizio si applicano, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Istituto, le norme di cui al titolo V del codice civile in materia di redazione di bilancio delle società e i principi contabili nazionali ed internazionali comunemente accettati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Fondi tecnici e Fondi patrimoniali</p> <p>1. Nel bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni previdenziali obbligatorie dell'Istituto sono iscritti i fondi tecnici per le prestazioni, ivi compresi i fondi di riserva generale destinati a sopperire ad eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti.</p> <p>2. Sono iscritti, altresì, i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all'ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili.</p> <p>3. L'accantonamento alla Riserva tecnica per ciascuna delle gestioni previdenziali obbligatorie viene annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, in conformità al disposto del 4^a comma, lettera c) dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Fondi tecnici e Fondi patrimoniali</p> <p>1. Nel bilancio consuntivo sono iscritti i fondi tecnici per le prestazioni, ivi compresi i fondi di riserva generale destinati a sopperire ad eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti.</p> <p>2. Sono iscritti, altresì, i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all'ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili.</p> <p>3. L'accantonamento alla Riserva tecnica per la gestione previdenziale viene annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, in conformità al disposto del 4^a comma, lettera c) dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 24 Trasparenza</p> <p><i>1. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Istituto e dei pensionati è regolata dalla Legge 7.8.1990, n. 241.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Trasparenza</p> <p><i>1. L'Ente assicura il rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza nei confronti degli iscritti e promuove forme di adeguata informazione in ordine alle regole che disciplinano il rapporto assicurativo e le relative prestazioni.</i></p> <p><i>2. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Istituto e dei pensionati è regolata dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e dalle altre norme vigenti in materia.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Norma di rinvio</p> <p><i>1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni di legge generali e speciali, in quanto applicabili.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Norma di rinvio</p> <p><i>1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni di legge generali e speciali, in quanto applicabili.</i></p>